



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE

P.F. Soggetto Aggregatore

ISO 9001:2015

Data 21/12/2020

Num. IT302846

ISO 9001

**BUREAU VERITAS**  
Certification



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO E DI SALI ANTIGHIACCIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DESTINATA ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE**

**N. GARA SIMOG: 8047092**

**CONVENZIONE**



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

P.F. Soggetto Aggregatore

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



## CONVENZIONE

**LOTTO N. 1** – CIG 8628993649 - Segnaletica stradale orizzontale, Segnaletica stradale verticale, Segnaletica stradale complementare, Materiali per segnaletica temporanea, mobile, accessori vari per le Province di Ancona e Pesaro

**LOTTO N. 2** – CIG 86289957EF - Segnaletica stradale orizzontale, Segnaletica stradale verticale, Segnaletica stradale complementare, Materiali per segnaletica temporanea, mobile, accessori vari per le Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno

### TRA

Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, (di seguito nominata, per brevità, anche SUAM), codice fiscale 80008630420 con sede legale ad Ancona, Via Palestro n. 19, rappresentata dalla Dott.ssa Enrica Bonvecchi, Codice Fiscale [REDACTED] la quale interviene nella sua qualità di Dirigente della SUAM

### E

SEGNAL SYSTEM S.R.L., sede legale a Spello (PG), via Valle d'Aosta n. 3, frazione Santa Luciola, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A. di Perugia, R.E.A. PG-237245, P. IVA 02730460546, domiciliata ai fini del presente atto a Spello (PG), via Valle d'Aosta n. 3, frazione Santa Luciola, in persona del legale rappresentante Barbara Ricciolini, nata a [REDACTED], nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante NUOVA LAGOPLAST di Calcinaro Piera & C. – S.N.C., sede legale a Grottazzolina (FM), Via De Gasperi n. 53, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. delle Marche, R.E.A. FM-113785, P. IVA 01108570449, domiciliata ai fini del presente atto a Grottazzolina (FM), Via De Gasperi n. 53, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Francesco Ciuccarelli in Fermo, repertorio n. 43049, raccolta n. 19578, registrato a Fermo il 15/07/2021 al n. 2405, serie 1T (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

### PREMESSO

- a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente atto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i/e contratti) e degli Ordini di esecuzione nei quali saranno specificate le quantità da consegnare e i



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



luoghi di consegna, i cui schemi sono allegati alla presente Convenzione;

- c) che la SUAM nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in 7 Lotti per la stipula di una Convenzione per la fornitura di segnaletica stradale, di conglomerato bituminoso a freddo e di sali antighiaccio a basso impatto ambientale destinata alle Amministrazioni della Regione Marche (di seguito anche solo “Amministrazioni contraenti”), di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 11/ 02/ 2021;
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura in oggetto, relativamente al **Lotto n. 1** “CIG 8628993649 - Segnaletica stradale orizzontale, Segnaletica stradale verticale, Segnaletica stradale complementare, Materiali per segnaletica temporanea, mobile, accessori vari per le Province di Ancona e Pesaro” e al **Lotto n. 2** “CIG 86289957EF - Segnaletica stradale orizzontale, Segnaletica stradale verticale, Segnaletica stradale complementare, Materiali per segnaletica temporanea, mobile, accessori vari per le Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno”, a tal fine indetta dalla SUAM e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura e gli Ordini di esecuzione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, nonché dal Bando di gara e da tutta la documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per SUAM nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura di segnaletica stradale orizzontale, segnaletica stradale verticale, segnaletica stradale complementare, materiali per segnaletica temporanea, mobile, accessori vari per le Province di Ancona e Pesaro per il lotto 1 e della fornitura di segnaletica stradale orizzontale, segnaletica stradale verticale, segnaletica stradale complementare, materiali per segnaletica temporanea, mobile, accessori vari per le Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per il lotto 2;
- h) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



indicati nel presente documento Convenzione e relativi Allegati;

- i) resta espressamente inteso che SUAM, non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emesse;
- j) in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti emetteranno Ordini di esecuzione, nei quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e il luogo di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;
- k) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:*

#### **ART.1 – DEFINIZIONI**

Nell'ambito della presente Convenzione, si intende per:

- a) Convenzione:** il presente atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) Amministrazioni Contraenti:** le Amministrazioni facenti parte del territorio della Regione Marche che aderiranno alla Convenzione e che utilizzeranno la stessa nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo le forniture oggetto del Capitolato tecnico mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
- c) Fornitore:** l'impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Conferma di adesione:** l'atto con cui le Amministrazioni Contraenti richiedono alla SUAM di poter aderire alla Convenzione ed emettere Ordinativi di fornitura entro un determinato importo;



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

P.F. Soggetto Aggregatore

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



- e) **Ordinativo di Fornitura:** rapporto contrattuale intercorrente tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore che ha la valenza di contratto attuativo della Convenzione.
- f) **Ordine di esecuzione:** il documento con il quale l'Amministrazione Contraente comunica di volta in volta al Fornitore, nei limiti dell'Importo della Fornitura indicato nel singolo Ordinativo di Fornitura, la tipologia e il quantitativo dei prodotti, la Sede di Consegna, le modalità ed i tempi di consegna;
- g) **Capitolato Tecnico:** il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti oggetto della Convenzione; disciplina inoltre le modalità per l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

## **ART.2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI**

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La presente Convenzione è regolata, in via gradata:

- a) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- b) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- d) dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;

I singoli rapporti contrattuali tra le Amministrazioni Contraenti ed il fornitore saranno regolati dalle disposizioni sopra indicate, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente Convenzione, nonché da quanto verrà disposto con l'Ordinativo di Fornitura nonché con l'emissione degli specifici Ordini di esecuzione purché non in contrasto con i predetti documenti.

Le clausole della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e nei singoli Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con i singoli



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



Contratti attuativi, la SUAM e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

### **ART.3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti, gli accessori a corredo nonché ad eseguire i Servizi connessi, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e i successivi Ordini di esecuzione e nei limiti del seguente importo massimo spendibile (IVA esclusa): per lotto 1 Euro 5.733.910,00 e per lotto 2 Euro 3.035.662,50.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Amministrazione Contraente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice:

- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d'opera all'oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

### **ART. 4 – UTILIZZO DELLA CONVENZIONE**

L'utilizzo della Convenzione e il conseguente affidamento delle forniture oggetto della stessa risultano obbligatoriamente subordinati alla procedura di seguito illustrata articolata nei seguenti passaggi:

- **CONFERMA DI ADESIONE** da parte dell'Amministrazione contraente al RUP della Convenzione;
- **NULLA OSTA ALLA CONFERMA DI ADESIONE:** L'atto che la SUAM invia all'Amministrazione contraente e con il quale viene accantonata la quota parte di massimale necessaria a soddisfare il fabbisogno della stessa. L'Amministrazione contraente viene autorizzata a contattare direttamente il Fornitore e ad emettere l'Ordinativo di fornitura.
- **ORDINATIVO DI FORNITURA:** Il Contratto attuativo della Convenzione, è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti utilizzano le forniture oggetto della Convenzione, alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione stessa e dalle offerte dei Fornitori.
- **ORDINE DI ESECUZIONE:** il documento con il quale l'Amministrazione Contraente comunica di



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



volta in volta al Fornitore, nei limiti dell'Importo della Fornitura indicato nel singolo Ordinativo di Fornitura, la tipologia e il quantitativo dei prodotti, la Sede di Consegna, le modalità ed i tempi di consegna;

La gestione della Convenzione ai fini dell'adesione alla stessa avverrà attraverso l'utilizzo di opportune funzionalità informatiche indicate sul Profilo del Committente del Soggetto Aggregatore.

#### **ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA**

La presente **Convenzione** ha durata di **36 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

Resta inteso che per durata della Convenzione, si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire, stipulare contratti con il Fornitore.

Gli **Ordinativi di fornitura** emessi dalle singole Amministrazioni contraenti avranno durata massima di **36 mesi**.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Ordinativi di fornitura.

#### **ART. 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura oggetto della presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della SUAM, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



Contratti secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;

- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla SUAM, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti;
- d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da SUAM, per quanto di rispettiva competenza;
- f) comunicare tempestivamente a SUAM ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre a SUAM ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
- h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e SUAM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a SUAM ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione; (b) prestare le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.

Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestate con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001

**BUREAU VERITAS**  
Certification



erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d'ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016;

Le forniture e i servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o SUAM, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'affidatario, prima dell'inizio della prestazione, di comunicare, a SUAM e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della fornitura affidata.

#### **ART. 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a SUAM. per la stipula della presente Convenzione. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare a SUAM ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare a SUAM con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a SUAM le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, SUAM provvederà all'applicazione della dovuta penale, nel rispetto di quanto prescritto dal Capitolato Tecnico.

#### **ART. 8 - SERVIZI**

Oltre alla fornitura dei prodotti il Fornitore si obbliga a prestare i servizi previsti nel Capitolato Tecnico che si intendono qui interamente richiamati.

#### **ART. 9 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA/CONTACT CENTER**



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



Il Fornitore, alla data di attivazione di ogni Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di fornitura, dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di supporto e assistenza (“Contact Center”) nelle modalità e per le prestazioni di al Capitolato Tecnico.

### **ART. 10 - CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalle singole Amministrazioni in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato moltiplicando il prezzo unitario per le rispettive quantità dei prodotti in contratto. Il prezzo unitario è da intendersi comprensivo dei seguenti servizi:

- supporto e assistenza alla fornitura/contact center;
- monitoraggio e reportistica.

### **ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto.

Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento delle fatture ricevute dal Fornitore con le modalità di cui sopra nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. I termini decorrono dalla data dell'accertamento quali/quantitativo delle prestazioni effettuate.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG derivato indicato dalla Amministrazione contraente e deve essere intestata e spedita alla medesima Amministrazione, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso la SUAM potrà essere considerata responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi e nel rispetto della normativa vigente.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'Articolo 1283 c.c..

Eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturati, salvo diverso accordo con l'Amministrazione, con specifiche fatture.

L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente i cui estremi sono di seguito indicati:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO “BCC”, Sede legale in Piazza della Pace, 1 – 06038 Spello (PG),  
C.C.: 1446, IBAN: IT37G0887138693000000001446.



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001

**BUREAU VERITAS**  
Certification



Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione della fornitura e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi nelle modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla SUAM.

Il Fornitore dovrà effettuare la fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura deve inoltre contenere il CIG ("Codice Identificativo Gara") della Convenzione, il CIG "derivato" indicato dell'Ordinativo di fornitura e deve essere intestata e trasmessa all'Amministrazione contraente nel rispetto delle condizioni di cui sopra. Il CIG "derivato", inserito a cura del Fornitore, nelle fatture sarà poi riportato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment") introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione;

L'Amministrazione contraente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nel caso di RTI, in relazione ad ogni Ordinativo di fornitura eseguito, la società mandataria comunica, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Contraente e ai fini della verifica di conformità o dell'accertamento quali/quantitativo, le prestazioni e/o quote parte di prestazione eseguite da ciascun membro del raggruppamento, con l'indicazione delle relative percentuali di erogazione della fornitura e i relativi importi dovuti. Ciascuna delle società che esegue la fornitura procede all'emissione di fatture in relazione alla parte di relativa competenza ed in conformità a quanto comunicato dalla società mandataria. L'invio di fatture con modalità diverse da quelle indicate dalla società mandataria può essere causa di rifiuto della/e fattura/e.

Ciascuna Amministrazione contraente, in caso di DURC che segnali inadempienze contributive, nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



D. Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, procede ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 a trattenere l'importo corrispondente alle inadempienze riscontrate. L'importo delle suddette inadempienze è quantificato dagli enti previdenziali ed assistenziali competenti.

I corrispettivi sono accreditati, secondo quanto disposto nell'Ordinativo di Fornitura, sul conto corrente intestato al Fornitore medesimo nel rispetto della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Tale conto corrente deve essere comunicato ad ogni singola Amministrazione contraente prima dell'attivazione della fornitura secondo le modalità indicate da ciascuna Amministrazione contraente.

### **ART. 12 - MONITORAGGIO**

Il Fornitore si impegna a fornire alla SUAM alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti secondo le modalità di indicate nel Capitolato Tecnico.

I flussi dovranno essere inviati con cadenza semestrale entro il giorno 15 del mese successivo al semestre di competenza.

### **ART. 13 – PENALI**

La SUAM e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

Ove si verificano inadempienze o ritardi da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la SUAM e le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare le penali espressamente riportate nel presente articolo.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la SUAM, applicano al Fornitore le penali di cui all'allegato "Prospetto penali" sino al momento in cui la fornitura/servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al "Prospetto penali" allegato al Capitolato tecnico, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla SUAM o dall'Amministrazione Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della SUAM o dell'Amministrazione contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali di cui al "Prospetto penali" allegato al Capitolato tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della SUAM e della singola Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Le Amministrazioni contraenti possono applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del proprio Ordinativo di fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La SUAM, per quanto di sua competenza, nei casi di reiterati inadempimenti contrattuali segnalati dalle Amministrazioni contraenti, può applicare al Fornitore penali di un importo compreso tra 0,3 per mille e 1 per mille del valore della Convenzione, in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% del valore della Convenzione: in tale caso, la SUAM si riserva il diritto alla risoluzione della Convenzione

#### **ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva in favore della SUAM, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 203.290,05 (duecentotremiladuecentonovantavirgolazerocinque) per il lotto 1 e ad Euro 108.546,18 (centoottomilacinquecentoquarantaseivirgoladiciotto) per il lotto 2, rispettivamente mediante Polizza con appendice rilasciate da Sace Simest, Gruppo CDP, in data 12/07/2021 e Polizza con appendice rilasciate da Itas Mutua in date 09/07/201 e 21/07/2021.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015

Data 21/12/2020

Num. IT302846

ISO 9001

**BUREAU VERITAS**  
Certification



SUAM ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

In caso di risoluzione dei contratti la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinatori di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.

La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di SUAM verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono alla SUAM i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della SUAM.

Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il **termine di 10 (dieci) giorni lavorativi** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SUAM., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni e/o la SUAM hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

#### **ART. 15 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, SUAM, relativamente alla Convenzione, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, D. Lgs. 50/2016, ed in particolare quando:



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



- a) il Contratto/Convenzione abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
  - b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
  - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto dal Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e di richiedere a SUAM di ritenere definitivamente la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che SUAM, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:
- a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione;
  - b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SUAM;
  - c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 8 della presente Convenzione;
  - d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d'autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
  - e) qualora, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

4. SUAM in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D. Lgs. 50/2016, in particolare quando:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni.

La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

- c) Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D. Lgs. 50/2016, in particolare: quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- d) quando il Responsabile dell'Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;

- e) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile dell'Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contraente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Inoltre, l'Amministrazione Contraente può procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente alla convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico;
- b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico.

L'Amministrazione Contraente può altresì procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione di penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita all'articolo 13 della presente Convenzione.

In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti, SUAM e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà notificata al Fornitore.

In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di SUAM al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **ART.16 – RECESSO**

SUAM ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



- a. giusta causa;
- b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
- c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

SUAM e/o l'Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un **preavviso non inferiore a venti giorni**, decorsi i quali, SUAM e/o l'Amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità delle forniture.

In caso di mutate esigenze derivanti da modificazioni organizzative regionali e/o aziendali, l'Amministrazione Contraente potrà recedere decorsi ventiquattro (24) mesi dal Contratto ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a tre **(3) mesi**.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni.

Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa all'emissione dei singoli Contratti ed è causa di recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

#### **ART.17 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO**

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. L.gs. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

#### **ART. 18 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001

**BUREAU VERITAS**  
Certification



Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti, forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

### **ART.19 – RISERVATEZZA**

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o SUAM hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a SUAM. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

### **ART. 20– RESPONSABILE DELLA FORNITURA**

Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel seguente soggetto il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della SUAM, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza: Barbara Ricciolini, cod. fisc. RCCBBR82P66D653E.

I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: Barbara Ricciolini - Cell: 339 7064425; e-mail: info@segnalsystem.com; PEC: info.segnalsystem@legalmail.it.



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



Servizio di Supporto e Assistenza/Contact Center: Barbara Ricciolini - Cell: 339 7064425 PEC: info.segnalsystem@legalmail.it.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione a SUAM tramite PEC.

#### **ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, SUAM e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti.

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **ART. 22 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e SUAM, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di SUAM azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o SUAM sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di SUAM, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

#### **ART. 23 - CONCILIAZIONE PRESSO LA CCIAA**

Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la SUAM, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Ancona ed in conformità al Regolamento



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCAA territorialmente competente.

#### **ART. 24 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la SUAM, è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

#### **ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta al paragrafo 26 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

La SUAM, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura/Ordini di esecuzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.

In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla SUAM, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura/Ordini di esecuzione ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la SUAM risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazione contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- d) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



dell'interessato;

e) nel trasmettere alla SUAM, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla SUAM stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla SUAM tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

g) nel consentire alla SUAM, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

#### **ART. 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale, ai sensi del comma 14, art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

#### **ART. 27 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

#### **ART. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

In ogni caso, si conviene che SUAM, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.

La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – la Convenzione e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **ART. 29 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE/CONTRATTO**

Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla SUAM, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura/Ordini di esecuzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

#### **ART. 30 - CLAUSOLA FINALE**

La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti non comporta l'invalidità o inefficacia dei



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di SUAM e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

SUAM\*

Il Fornitore\*

Enrica Bonvecchi

Barbara Ricciolini

*\*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.*



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO E DI SALI ANTIGHIACCIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DESTINATA ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE

**LOTTO N. 1** – CIG 8628993649 - Segnaletica stradale orizzontale, Segnaletica stradale verticale, Segnaletica stradale complementare, Materiali per segnaletica temporanea, mobile, accessori vari per le Province di Ancona e Pesaro

**LOTTO N. 2** – CIG 86289957EF - Segnaletica stradale orizzontale, Segnaletica stradale verticale, Segnaletica stradale complementare, Materiali per segnaletica temporanea, mobile, accessori vari per le Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno

TRA

Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, (di seguito nominata, per brevità, anche SUAM), codice fiscale 80008630420 con sede legale ad Ancona, Via Palestro n. 19, rappresentata dalla Dott.ssa Enrica Bonvecchi, Codice Fiscale [REDACTED] la quale interviene nella sua qualità di Dirigente della SUAM

E

SEGNALETICA S.R.L., sede legale a Spello (PG), via Valle d’Aosta n. 3, frazione Santa Luciola, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A. di Perugia, R.E.A. PG-237245, P. IVA 02730460546, domiciliata ai fini del presente atto a Spello (PG), via Valle d’Aosta n. 3, frazione Santa Luciola, in persona del legale rappresentante Barbara Ricciolini, nata a [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante NUOVA LAGOPLAST di Calcinaro Piera & C. – S.N.C., sede legale a Grottazzolina (FM), Via De Gasperi n. 53, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. delle Marche, R.E.A. FM-113785, P. IVA 01108570449, domiciliata ai fini del presente atto a Grottazzolina (FM), Via De Gasperi n. 53, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Francesco Ciuccarelli in Fermo, repertorio n. 43049, raccolta n. 19578, registrato a Fermo il 15/07/2021 al n. 2405, serie 1T (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);

### **CLAUSOLE VESSATORIE**

Il sottoscritto Barbara Ricciolini, cod. fisc. [REDACTED], nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto della Convenzione), Articolo 4 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 5 (Durata della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura), Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Servizi), Articolo 9 (Servizio di supporto e assistenza/Contact Center), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Penali), Articolo 14 (Cauzione definitiva), Articolo 15 (Risoluzione della Convenzione), Articolo 16 (Recesso), Articolo 17 (Obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro); Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), Articolo 23 (Conciliazione presso la CCIA), Articolo 24 (Foro competente), Articolo 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 30 (Clausola finale).

**\*Il Fornitore**

**Barbara Ricciolini**

*\*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i*



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

**SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE**

**P.F. Soggetto Aggregatore**

ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846

ISO 9001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification

